REGOLAMENTO (CEE) N. 3531/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1985

che stabilisce misure tecniche e di controllo relative alle attività di pesca delle navi battenti bandiera della Spagna nelle acque degli altri stati membri, escluso il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 163, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che occorre stabilire le modalità tecniche necessarie per determinare e controllare le navi spagnole autorizzate ad esercitare simultaneamente le loro attività nelle acque degli altri stati membri, escluso il Portogallo ;

considerando che l'atto di adesione prevede un regime di elenchi di navi autorizzate ad esercitare la loro attività nonché un regime di comunicazione dei movimenti delle navi e di comunicazione delle catture alla Commissione, a complemento delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2) ;

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1986, conformemente all'articolo 163, paragrafo 2, secondo comma dell'atto di adesione, l'insieme delle disposizioni concernenti le attività di pesca specializzata di cui all'articolo 160, paragrafo 1 dell'atto di adesione deve essere conforme a quello applicabile prima dell'entrata in vigore di tale atto ;

considerando che occorre pertanto prevedere il rilascio di licenze di pesca da parte della Commissione e adottare alcune misure tecniche di conservazione delle risorse, la cui applicazione lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 171/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che prevede alcune misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3625/84 (4) ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione, le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 163 dell'atto, misure che entrano in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato ;

considerando che il comitato di gestione per le risorse della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 169 del 28. 7. 1983, pag. 14.
(3) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 14.
(4) GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le misure tecniche e di controllo appresso contemplate si applicano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli stati membri, Spagna e Portogallo esclusi, e di competenza del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), alle navi battenti bandiera spagnola e immatricolate e/o registrate in un porto situato nel territorio in cui si applica la politica comune della pesca.

Articolo 2

1. Le autorità spagnole trasmettono ogni anno alla Commissione, al più tardi un mese prima che inizi il periodo di autorizzazione della pesca in causa, gli elenchi delle navi che possono esercitare le attività di pesca specializzata di cui all'allegato I, punto 2.

È necessario un elenco distinto per ogni tipo di pesca.

2. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 possono essere riveduti il primo di ogni mese ; tutte le modifiche apportate devono essere comunicate alla Commissione al più tardi il 15 del mese precedente.

3. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 recano, per ogni nave, le informazioni seguenti :

— nome della nave ;
— numero d'immatricolazione esterna ;
— porto d'immatricolazione ;
— nome e indirizzo del proprietario o (dei proprietari) o del noleggiatore (dei noleggiatori) e, ove si tratti di una persona giuridica o di un'associazione, nome del rappresentante (dei rappresentanti) ;
— stazza lorda e lunghezza fuori tutto ;
— potenza del motore ;
— indicativo di chiamata e frequenza radio.

Articolo 3

1. Le autorità spagnole comunicano alla Commissione i progetti di elenchi periodici di cui all'articolo 163, paragrafo 1, secondo comma, dell'atto di adesione, che determinano le navi che possono esercitare simultaneamente le loro attività di pesca, conformemente agli articoli 158 e 160 dell'atto di adesione, secondo le modalità seguenti :

a) per le navi di cui all'allegato I, punto 1 e punto 2, lettere a), b), f) e g) almeno 15 giorni prima della data prevista della loro entrata in vigore ; per le navi di cui all'allegato I, punto 1 e punto 2, lettera g), gli elenchi

coprono un periodo di almeno un mese civile ; per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere a), b) e f), gli elenchi coprono un periodo di almeno due mesi civili ;

b) per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere c) e d), almeno quattro giorni lavorativi prima della data prevista dalla loro entrata in vigore ; gli elenchi coprono un periodo di un mese civile per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera c) e di almeno 2 settimane per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera d) ;

c) per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera e), almeno due giorni lavorativi prima della data prevista dalla loro entrata in vigore ; l'elenco copre un periodo di un giorno.

2. Gli elenchi periodici mensili delle navi di cui all'allegato I, punto 1 e punto 2, lettera c), determinano per ciascun giorno le navi autorizzate ad esercitare simultaneamente le loro attività di pesca ; ogni nave di cui all'allegato I, punto 1, deve figurare nell'elenco per almeno sei giorni consecutivi, ogni nave di cui all'allegato I, punto 2, lettera c), deve figurare nell'elenco per almeno due giorni consecutivi.

Le autorità spagnole adottano le disposizioni amministrative atte a garantire che le navi di cui all'allegato I, punto 1, comprese nell'elenco periodico non possano lasciare il porto a partire dal quale vengono utilizzate prima della data corrispondente a quella stabilita nell'elenco periodico per la pesca nella zona prevista, tenendo conto della durata abituale del viaggio necessaria per raggiungere il limite geografico più vicino della zona suddetta.

Si assicurano inoltre che le navi siano arrivate nel porto base dal quale operano nei termini dovuti. Cooperano inoltre con le autorità competenti per assicurarsi che i movimenti delle stesse navi da un porto di un altro stato membro siano parimenti effettuati rispettando le autorizzazioni di pesca contemplate nell'allegato I.

3. Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera d), l'elenco periodico comprende gruppi di navi costituiti da tre unità al massimo. Il numero di questi gruppi non può essere superiore a quello indicato all'allegato I, punto 2, lettera d), quarta colonna. Ciascuna nave può figurare soltanto in un gruppo e ogni gruppo può beneficiare soltanto di una licenza contemplata all'articolo 4.

4. Ciascuno di questi elenchi periodici reca, per ogni nave, le informazioni seguenti :

— nome e numero d'immatricolazione della nave ;

— indicativo di chiamata ;

— nome e indirizzo del proprietario (dei proprietari) o del noleggiatore (dei noleggiatori e, ove si tratti di una persona giuridica o di un'associazione, nome del rappresentante (dei rappresentanti) ;

— se del caso, coefficiente indicato all'articolo 158, paragrafo 2 dell'atto di adesione ;

— periodo per il quale è richiesta l'autorizzazione di pesca ;

— metodo di pesca previsto ;

— zona di pesca prevista ;

— per le navi di cui all'allegato I, punto 1, indicazione delle navi addette alla pesca di specie non demersali.

5. La Commissione esamina i progetti di elenchi periodici di cui al paragrafo 1 e adotta gli elenchi periodici, che essa trasmette alle autorità spagnole e alle competenti autorità di controllo :

— per le navi di cui al paragrafo 1, lettera a), almeno quattro giorni lavorativi prima della data prevista di entrata in vigore ;

— per le navi di cui al paragrafo 1, lettera b), almeno due giorni lavorativi prima della data prevista di entrata in vigore ;

— per le navi di cui al paragrafo 1, lettera c), almeno un giorno lavorativo prima della data prevista di entrata in vigore.

6. Qualora, per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere c), d) ed e), la Commissione non sia in possesso di un progetto di elenco periodico entro i termini precisati al paragrafo 1, le disposizioni valide per l'ultimo giorno del periodo in corso si applicano fino a quando non sia stato adottato un nuovo elenco, secondo la procedura prevista nel presente articolo.

7. Le autorità spagnole possono chiedere alla Commissione la sostituzione di una nave compresa in un elenco periodico, che, per causa di forza maggiore, non possa pescare per tutto o in parte nel periodo previsto.

Le navi sostitutive devono figurare negli elenchi di cui all'allegato I, terza colonna.

La Commissione comunica quanto prima alle autorità spagnole e alle competenti autorità di controllo di cui al paragrafo 5 le modifiche corrispondenti degli elenchi periodici.

La nave sostitutiva è autorizzata a pescare unicamente dopo la data indicata nella comunicazione della Commissione.

Articolo 4

1. Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere a), b) e d), comprese in un elenco periodico approvato dalla Commissione, l'esercizio delle attività di pesca è subordinato alla presenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione su richiesta delle autorità spagnole.

Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere a) e b), le domande di licenza sono presentate all'atto della comunicazione dei progetti di elenchi periodici di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera d), le domande di licenza sono presentate all'atto della comunicazione dell'elenco di cui all'articolo 2.

2. Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettere a) e b), ciascuna licenza è rilasciata per tre navi al massimo, le cui caratteristiche segnaletiche sono indicate nella licenza.

3. Per le navi di cui all'allegato I, punto 2, lettera d), le licenze sono rilasciate in forma anonima per l'intero periodo di autorizzazione della pesca, entro i limiti del numero massimo specificato all'allegato I, punto 2, quarta colonna ; ogni nave che escercita l'attività di pesca deve essere provvista dell'apposita licenza.

4. Le licenze sono rilasciate per un periodo di almeno due mesi civili.

Articolo 5

Una nave può figurare in più di uno degli elenchi menzionati all'articolo 2. Una nave può figurare in un solo elenco periodico, fatta eccezione per le navi che pescano il tonno, le quali possono figurare anche nell'elenco delle navi che esercitano la pesca delle acciughe a titolo di esca viva.

Articolo 6

1. Le navi autorizzate a pescare il tonno non possono tenere a bordo alcun pesce o prodotto della pesca diverso dai tonnidi, salvo le acciughe destinate a servire da esca viva.

2. Le navi autorizzate a pescare il pesce castagna non possono avere a bordo alcun pesce o prodotto della pesca diverso da questa specie ad eccezione delle specie destinate a servire da esca, nei limiti dei quantitativi strettamente necessari a tale scopo.

Articolo 7

I comandanti o, se del caso, i proprietari delle navi autorizzate a pescare devono rispettare le condizioni speciali previste dall'allegato II. Se necessario, la Commissione adegua, su richiesta dello stato membro interessato, la designazione delle autorità nazionali di controllo competenti menzionate all'allegato II, punto 7.

Articolo 8

Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 171/83, alle navi battenti bandiera della Spagna di cui all'allegato I, punto 2, si applicano le seguenti misure tecniche :

a) è vietata la pesca con le reti da imbrocco ;

b) le navi non possono avere a bordo alcun attrezzo da pesca diverso da quelli necessari per l'esercizio della pesca alla quale sono autorizzate ;

c) ciascuna nave a palangari non può calare più di due palangari al giorno ; la lunghezza massima di ciascun palangaro è fissata a 20 miglia nautiche ; i braccioli devono distare l'uno dall'altro almeno 2,70 m ;

d) le navi che esercitano la pesca del pesce castagna non possono avere a bordo alcun attrezzo da pesca diverso dai palangari da superficie.

Articolo 9

Anteriormente al 15 di ogni mese, le autorità spagnole notificano alla Commissione i quantitativi delle catture effettuate da ciascuna nave che esercita la pesca del tonno e i quantitativi sbarcati da queste navi in ciascun porto durante il mese precente.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

ATTIVITÀ DI PESCA DI CUI AGLI ARTICOLI 158 E 160, PARAGRAFO 1, DELL'ATTO DI ADESIONE

Tipo di pesca	Zona	Numero totale di navi autorizzate (elenco di base)	Numero di navi autorizzate a esercitare simultaneamente la loro attività di pesca (elenco periodico)	Periodo di autorizzazione della pesca
1. Navi che esercitano le attività di pesca di cui all'articolo 158 dell'atto di adesione	V b, VI VII VIII a, b, d	300	23 70 57 (1)	1. 1. — 31. 12.
2. Navi che esercitano le attività di pesca specializzate di cui all'articolo 160, paragrafo 1 dell'atto di adesione :				
a) Navi che esercitano la pesca delle sardine (inferiori a 100 tsl)	VIII a, b, d	71	40	1. 1. — 28. 2. e 1. 7. — 31. 12.
b) Navi a palangari inferiori a 100 tsl)	VIII a	25	10	1. 1. — 31. 12.
c) Pesca con navi non superiori a 50 tsl, esercitata esclusivamente con canne da pesca	VIII a, b, d	—	64	1. 1. — 31. 12.
d) Navi che esercitano a titolo principale la pesca delle acciughe	VIII a, b, d	—	160	1. 3. — 30. 6.
e) Navi che esercitano la pesca delle acciughe a titolo di pesca viva	VIII a, b, d	—	120	1. 7. — 31. 10.
f) Tonniere	Tutte le zone		illimitato	1. 1. — 31. 12.
g) Navi che esercitano la pesca del pesce castagna	VII g, h, j, k	—	25	1. 10. — 31. 12.

(1) Navi tipo definite all'articolo 158, paragrafo 2 dell'atto di adesione, cinque delle quali possono essere destinate unicamente alla pesca di specie non demersali.

ALLEGATO II

Condizioni speciali per le navi spagnole autorizzate a pescare nelle acque degli altri stati membri, ad eccezione del Portogallo

A. **Condizioni applicabili a tutte le navi**

1. Un esemplare delle presenti condizioni speciali e, se del caso, la licenza di pesca devono trovarsi a bordo della nave.

2. Le lettere e le cifre d'identificazione esterna della nave autorizzata a pescare devono figurare distintamente sui due lati di prua e su ogni lato delle sovrastrutture, nel punto più visibile.

 Le lettere e le cifre devono essere dipinte in colore contrastante con quello dello scafo e delle sovrastrutture e non devono essere cancellate, modificate, coperte o altrimenti celate.

B. **Condizioni supplementari applicabili a tutte le navi, salvo le navi tonniere, le navi che esercitano la pesca del pesce castagna e le navi non superiori a 50 tsl che utilizzano esclusivamente canne da pesca**

3. Tutte le navi autorizzate a pescare comunicano alle competenti autorità di controllo nazionali menzionate al punto 7, per ogni movimento appresso specificato :

 — il nome della nave, il nome del comandante, l'indicativo radio, le lettere e le cifre d'identificazione esterna ed eventualmente il numero della licenza ;

 — la data, l'ora la posizione geografica e il riquadro CIEM :

 3.1.1. al momento di ogni ingresso in qualsiasi zona che si estenda fino a 200 miglia marine dalle coste degli altri stati membri della Comunità, Portogallo escluso, e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;

 3.1.2. al momento di ogni uscita da qualsiasi zona che si stenda fino a 200 miglia marine dalle coste degli altri stati membri della Comunità, Portogallo escluso, e che formi oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca ;

 3.1.3. al momento di ogni cambio di settore CIEM all'interno delle zone definite ai punti 3.1.1 e 3.1.2 ;

 3.1.4. al momento di ogni ingresso in un porto degli altri stati membri della Comunità ;

 3.1.5. al momento di ogni uscita da un porto degli stati membri della Comunità ;

 3.1.6. ad eccezione delle navi per le quali è obbligatoria una licenza :

 3.1.6.1. prima dell'inizio delle operazioni di pesca (comunicare « attivo »),

 3.1.6.2. alla fine delle operazioni di pesca (comunicare « passivo »).

4. Tutte le navi autorizzate a pescare comunicano alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex : 24189 FISEU-B), ad ogni entrata e uscita dalle zone CIEM nelle quali sono autorizzate a pescare e ogni settimana a decorrere dalla data di inizio delle operazioni di pesca, le informazioni seguenti nell'ordine indicato :

 — il nome della nave ;
 — l'indicativo radio ;
 — le lettere e le cifre di identificazione esterna ;
 — se del caso, il numero della licenza ;
 — il numero di serie di trasmissione per il viaggio in causa ;
 — l'indicazione del tipo di messaggio in base ai diversi punti indicati al punto 3 ;
 — la posizione geografica e il riquadro CIEM ;
 — i quantitativi catturati giacenti nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, utilizzando il codice menzionato al punto 5.3 ;
 — i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
 — il riquadro CIEM in cui sono state effettuate le catture ;
 — i quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
 — il nome, il segnale di chiamata e, se del caso, l'indentificazione esterna della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo ;
 — il nome del comandante.

5. Le comunicazioni previste ai punti 3 e 4 devono essere trasmesse secondo le modalità seguenti :

5.1. Ogni messaggio deve essere comunicato tramite una stazione indicata nell'elenco che segue :

Nome della stazione radio	*Segnale di chiamata*
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Portpatrick	GPK
Anglessey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Hebriden	GHD
Portshead	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Tarifa	EAC
Chipiona	
Finistère	EAF
Coruña	
Cabo Peñas	EAS
Machichaco	

5.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni non possono essere trasmesse dalla nave autorizzata a pescare, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

5.3. Codice per la comunicazione dei dati quantitativi di cui al punto 4 (1) :

A : gambero boreale (Pandalus borealis)
B : nasello (Merluccius merluccius)
C : ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)
D : merluzzo bianco (Gadus morhua)
E : eglefino (Melanogrammus aeglefinus)
F : ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus)
G : sgombro (Scomber scombrus)
H : suro (Trachurus trachurus)
I : pesce sorcio (Coryphaenoides rupestris)
J : merluzzo carbonaro (Pollachius virens)
K : merlano (Merlangus merlangus)
L : aringa (Clupea harengus)
M : cicerello (Ammodytes sp.)
N : spratto (Clupea sprattus)
O : passera di mare (Pleuronectes platessa)
P : merluzzo norvegese (Trisopterus esmarkii)
Q : molva (Molva molva)
R : altri
S : gamberetti (Pandalidae)
T : acciughe (Engraulis encrasicholus)
U : sebasto (Sebastes sp.)
V : passera americana (Hypoglossoides platessoides)
W : calamaro (Illex)
X : limanda (Limanda ferruginea)
Y : melù (Gadus poutassou)
Z : tonno (Thunnidae)

(1) Questo elenco non implica che le specie citate possano essere tenute a bordo o sbarcate.

AA : molva azzurra (Molva dypterygia)
BB : brosmio (Brosme brosme)
CC : palombo (Scyliorhinus retifer)
DD : squalo elefante (Cetorhinidae)
EE : smeriglio (Lamna nasus)
FF : calamaro (Loligo vulgaris)
GG : pesce castagna (Brama brama)
HH : sardina (Sardina pilchardus)
II : gamberetto grigio (Crangon crangon)
JJ : rombo giallo (Lepidorhombus)
KK : rospo (Lophius sp.)
LL : scampo (Mephrops norvegicus)
MM : merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

6. Fatte salve le istruzioni che figurano nel giornale di bordo delle Comunità europee, qualsiasi radio messaggio trasmesso conformemente ai punti 3, 4 e 5 sarà inscritto in detto giornale di bordo.

7. Autorità nazionali di controllo competenti a ricevere le comunicazione di cui al punto 3 :

FRANCIA	Cross A Château La Garenne F-56410 Etel Telex : CROSSAT 950519
IRLANDA	Naval Supervisory Centre Haulbowline Cork Telex : CORK 24924
REGNO UNITO	Ministry of Agriculture, Fischeries and Food Great Westminster House Horseferry Road London SW1P 2AE Telex : London 21274 FISHLN
	Departement of Agriculture and Fisheries for Scotland Chesser House Gorgie Road Edinburgh EH11 3AW Telex : Edinburgh 727696 SODAFS